



# Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)

**Modifica del 16 novembre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 13 novembre 1962<sup>1</sup> sulle norme della circolazione stradale è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 9 capoversi 1<sup>bis</sup>, 2 e 3, 31 capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup>,  
41 capoverso 2<sup>bis</sup>, 55 capoverso 7 lettera a, 57 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>2</sup> sulla circolazione stradale (LCStr);  
visto l'articolo 12 capoversi 1 lettera c e 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente,

*Art. 3a cpv. 2 lett. g*

<sup>2</sup> L'obbligo di allacciarsi con la cintura di sicurezza di cui al capoverso 1 non è applicabile:

- g. ai conducenti e passeggeri di autoveicoli di lavoro, trattori e carri con motore se la velocità non supera 25 km/h.

*Art. 42 cpv. 1*

<sup>1</sup> I motociclisti e i ciclisti devono occupare il posto loro destinato. I fanciulli possono usare un velocipede solo se riescono a pedalare.

*Art. 64 cpv. 1*

*Concerne soltanto il testo francese*

<sup>1</sup> RS 741.11  
<sup>2</sup> RS 741.01  
<sup>3</sup> RS 814.01

*Art. 67 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Il carico per asse non può superare:

	Tonnellate
b. per un asse semplice trainato di:	
1. raccogliatrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV <sup>4</sup> )	14,00
2. carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV)	14,00
3. altri autoveicoli	11,50

*Art. 85 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per motivi impellenti e a condizione di prendere misure di sicurezza sufficienti, i conducenti di veicoli e trasporti speciali possono derogare alle norme della circolazione così come agli obblighi indicati mediante segnali o demarcazioni. La disposizione è applicabile per analogia ai relativi veicoli d'accompagnamento nonché ai veicoli adibiti alla costruzione, alla manutenzione e alla pulizia della strada.

## II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2017.

16 novembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 741.41